

**TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO**

*Esecuzione immobiliare n. 08/01 promossa  
da Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a. contro Garbati Piergiorgio*

**Omissis**

Successivamente oggi 12/2/2010 dinanzi al Giudice dell'esecuzione dr. Raffaele Agostini sono comparsi: l'Avv. Serra in sostituzione dell'Avv. Carlini il quale chiede procedersi alla vendita come da istanza.

L'Avv. A. Ruggieri per l'Avv. Ruggieri insiste per la vendita.

Il G.E.

dato atto che i beni oggetto dell'esecuzione sono pignorate per quote;  
che pertanto occorre disporre la comparizione dei comproprietari;  
Visto l'art. 181 II comma disp. att. c.p.c.

Dispone

procedersi alla divisione e

Fissa

Per la comparizione delle parti l'udienza del 28/5/2010 ore 9,30 concedendo alla parte più diligente termine di gg. 60 prima di tale udienza per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza ai comproprietari non comparsi e ai creditori iscritti non intervenuti, non comparsi.

Il G.E.

(firmato Raffaele Agostini)

Successivamente oggi 28/5/2010 innanzi a Noi Giudice dell'Esecuzione Dr. R. Agostini sono comparsi. L'Avv. Marinangeli la quale deposita foglio di deduzioni ("TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO PER: Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. (avv. F. Carlini) – creditore procedente CONTRO: Garbati Piergiorgio – debitore esecutato Foglio di deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza del 28.05.2010 L'av. Carlini per il creditore procedente Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. in ottemperanza all'ordinanza del G.E. del 12.02.2010 deduce di non aver osservazioni da sollevare al progetto di distribuzione redatto dal notaio delegato. – Con riferimento, invece, alla ordinanza comparizioni dei comproprietari con onere posto a carico della parte



più diligente per la notifica degli avvisi, questa difesa non vi ha provveduto poiché, come già segnalato all'udienza del 26.01.2007, gli avvisi da notificare sono ben 26 di cui 18 destinatari risultano irreperibili conoscendosi solo il comune di nascita e non si hanno a disposizione elementi in base ai quali effettuare la ricerca anagrafica. Quindi, già in quella data questa difesa aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a notificare l'avviso ai creditori ed ai comproprietari per pubblici proclami. Anche in questa sede, pertanto, questa difesa, ove gli altri creditori non abbiano già provveduto all'incombente, chiede di poter soprassedere dalla notifica o, in alternativa, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami anche del suddetto avviso. – Da ultimo, per ciò che attiene le problematiche a suo tempo sollevate dal notaio delegato alle operazioni di vendita all'atto della rimessione degli atti al G.E., si precisa di aver provveduto alla rettifica della discordanza tra la quota pignorata e quella reale relativa al bene pignorato distinto al N.C.T. al fg. 20, partt. 136, 137, 208, 214, 375, 376 rispettivamente pari a 567/9525 e 567/95256, con atto di pignoramento in rettifica notificato in data 28.04.2007 e trascritto il 04.06.2007.”) relativo ad anomalie riscontrate dal Notaio Delegato e chiede termine per provvedere alle notifiche di cui all'udienza precedente

Il G.E.

dato atto di quanto sopra e lette le richieste di cui al foglio di deduzioni depositato;

ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di autorizzazione a non effettuare le rituali notifiche; considerato che l'invocata notificazione per pubblici proclami va autorizzata dal capo dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede, ex art. 150 c.p.c.

MANDA Al Sig. Presidente per quanto di competenza.

RINVIA la procedura esecutiva al 21/1/2011

Avv. Francesco Carlini

